



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

Prot. n° 22 del 5/11/2020

**Al Settore segreteria Assemblea
e Affari Generali
Sede**

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Filippo Pietropaolo, recante:

“Interventi a favore di persone affette da disturbi dello spettro autistico”

Il consigliere regionale

Filippo Pietropaolo



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

Relazione illustrativa

L'**autismo** è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale che provoca ristrettezza d'interessi e comportamenti ripetitivi. Recentemente si usa parlare più correttamente di Disturbi dello Spettro Autistico (DSA o, ASD, *Autistic Spectrum Disorders*), comprendendo patologie o sindromi aventi come denominatore comune le caratteristiche citate nell'inciso precedente, sebbene a vari gradi o livelli di intensità, un insieme di quadri patologici caratterizzati da una generale difficoltà nello stabilire relazioni intersoggettive, causata da disturbi del neuro-sviluppo che, alterando nei primi anni di vita la capacità di mettersi in relazione con gli altri, provocano differenti effetti cognitivi, affettivi e comportamentali.

Le principali caratteristiche degli ASD ineriscono:

- a) alle alterazioni dell'intersoggettività;
- b) alle alterazioni del comportamento sociale;
- c) alle alterazioni del funzionamento cognitivo, della percezione e del ragionamento.

I disturbi dello spettro autistico vengono considerati delle patologie dello sviluppo psicologico altamente invalidanti che non interessano soltanto determinate fasce d'età ma spesso persistono anche in età adulta. Per questo motivo risultano importanti interventi abilitativi precoci e specifici attivati in età evolutiva, che impediscano il progredire della patologia invalidante.

Una condizione patologica cronica e inabilitante in tal senso colpisce non solo i soggetti che interessati direttamente dalla patologia ma anche le loro famiglie; ciò implica un rilevante problema, non solo di sanità pubblica, ma anche e soprattutto di ordine sociale.



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

La novità apportata da questa proposta di legge, e l'obiettivo perseguito attraverso la sua formulazione, è soprattutto quello di mettere al centro di questo sistema la voce di chi, ogni giorno, si scontra quotidianamente con le problematiche annesse ad Autismo o DSA, poiché direttamente interessato dalla patologia o perché familiare di un soggetto affetto dalla patologia stessa, facilitando gli interventi di screening e le convenzioni con le ASP presenti su tutto il territorio regionale e promuovendo negli anni a venire interventi sanitari sempre più mirati, soprattutto in ambito sanitario.

L'intervento in oggetto prevede anche una forte interazione tra gli organismi del terzo settore preposti in materia di autismo e le scuole, al fine di garantire una maggiore inclusività e un maggiore sostentamento sociale dei soggetti autistici, obiettivo che sarà perseguito anche grazie alla redazione di una "Carta dei servizi" e di una "Carta dei Diritti", promuovendo un dialogo costante tra le associazioni di settore più rappresentative sul territorio in materia di autismo e i familiari stessi con gli organi sanitari competenti e con quelli delle istituzioni regionali, creando così una rete idonea a recepire le proposte concrete e a elaborare le soluzioni più idonee al trattamento e alla regolamentazione di questa problematica.



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

Relazione finanziaria

La Regione Calabria, al fine di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche che interessano i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, promuove, attraverso il coinvolgimento degli enti del terzo settore, nonché delle associazioni di familiari di persone con sindrome autistica regolarmente riconosciuta, la tutela della loro salute, il rispetto della loro dignità e la loro inclusione sociale.

L'onere finanziario a carico del bilancio della Regione, quantificato in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e per le annualità 2021 e 2022, graverà sull'aspetto sanitario del progetto di legge, dunque sulle operazioni di screening e sulle convenzioni con le ASP presenti sul territorio regionale, per promuovere l'importante aspetto sanitario del tema e agevolare le famiglie che, quotidianamente, si trovano a dover fronteggiare i costi (in termini temporali, economici e personali) che la patologia dei propri cari affetti da autismo o DSA comportano. Il suddetto onere trova copertura alla Missione 12, Programma 1207 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità.

Infine, sia per i componenti del Comitato di coordinamento regionale per l'autismo, sia per quelli del Comitato di supporto non è prevista alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese per l'espletamento della loro attività.

Per la gestione delle segreterie il Dipartimento si avvale delle risorse umane in servizio presso la Giunta regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Interventi a favore di persone affette da disturbi dello spettro autistico".

88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79
filippo.pietropaolo@consr.it



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Come specificato nella norma finanziaria, la proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale esclusivamente per la realizzazione di quanto disposto dall'art. 3 del testo di legge, dunque sull'aspetto prettamente sanitario.

Tutte le altre attività elencate nella presente legge, invece, saranno effettuate attingendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale	/	/	00,00
Art. 2	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale			00,00
Art. 3	Il presente articolo produce oneri a carico del bilancio regionale			100.000,00
Art. 4	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale			00,00
Art. 5	Il presente articolo non produce oneri a carico			00,00



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

	del bilancio regionale			
Art. 6	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale			00,00
Art. 7	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale			00,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Missione 12, Programma 1207 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale				300.000,00



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

Art. 1

(Definizione)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, e nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché, della Carta dei diritti delle persone con autismo, delle norme comunitarie, ed in conformità ad esse promuove interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Art. 2

(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge sono considerate persone con disturbi dello spettro autistico i soggetti ai quali i disturbi siano stati diagnosticati e valutati secondo i sistemi di classificazione e le metodologie più recenti, riconosciute e validate dalla comunità scientifica internazionale e dagli organismi regionali e nazionali preposti.
2. Sono destinatari delle azioni di cui alla presente legge le persone affette dai disturbi dello spettro autistico e i loro familiari.

Art. 3

(Interventi)

1. A fine di dare attuazione alla presente legge, la Regione Calabria promuove:
 - a) programmi di screening e convenzioni con le ASP presenti sul territorio regionale;
 - b) campagne di sensibilizzazione sul tema nonché adozione di un protocollo di indagini diagnostiche, terapeutiche e assistenziali per il sostegno ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, che possano includere anche interventi volti a realizzare programmi di vita indipendente nell'età adulta attraverso la redazione di un modello operativo;
 - c) la fortificazione di un sistema educativo, sociale, sanitario e socio-sanitario che sia supporto anche alle famiglie, promuovendo iniziative di consulenza e di sostegno



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

- effettivo lungo il complesso percorso diagnostico, terapeutico, riabilitativo e abilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- d) intese con le università presenti sul territorio regionale stesso, nonché con gli istituti di istruzione secondari di secondo grado a indirizzo sociale;
 - e) la redazione di una programmazione che integri la collaborazione tra le famiglie, le scuole, i servizi sanitari e i servizi sociali;
 - f) la redazione di programmi multidisciplinari che si adattino alle capacità e alle inclinazioni naturali delle persone affette da spettro autistico;
 - g) progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti autistici, attraverso un metodo che li accompagni verso il mondo del lavoro già al termine del percorso scolastico, favorendo attività che valorizzino le capacità di ciascuno di essi;
 - h) la cultura dell'informazione, attraverso la sensibilizzazione della popolazione generale, per favorire il rispetto della dignità e la piena inclusione delle persone con disturbi pervasivi dello sviluppo;
 - i) la redazione e la diffusione di una "Carta dei servizi" e di una "Carta dei Diritti" regionale sull'Autismo che informino rispettivamente sulla operatività dei servizi e sulle modalità dell'intero percorso assistenziale, nonché sui diritti dei pazienti e delle famiglie;
 - j) l'istituzione di un Comitato di coordinamento regionale per l'autismo;
 - k) l'istituzione di un Comitato di supporto al comitato di coordinamento.

Art. 4

(Comitato di coordinamento regionale per l'autismo)

1. E' istituito presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche della salute, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato di coordinamento regionale per l'autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo quale guida nella promozione e nel miglioramento dei percorsi socio assistenziali specifici per le persone con sindrome autistica.
2. Per perseguire le finalità di cui alla presente legge, il Comitato:

88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79
filippo.pietropaolo@consrc.it



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

- a) assicura la promozione degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi che la seguente legge si propone;
- b) redige una programmazione multidisciplinare coinvolgendo le agenzie del terzo settore territorialmente più rappresentative;
- c) si impegna a incentivare una collaborazione con gli enti sanitari e sociali territoriali.

Art. 5

(Composizione del Comitato di coordinamento regionale per l'autismo)

1. Il Comitato di coordinamento regionale per l'autismo è costituito da:
 - a) un dirigente regionale competente in materia di politiche della salute;
 - b) un dirigente regionale competente in materia di politiche sociali;
 - c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato fornisce supporto al Dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie su tutte le questioni afferenti i disturbi dello spettro autistico.
4. L'incarico dei componenti del Comitato ha una durata pari alla legislatura e può essere riconfermato. La partecipazione dei componenti è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi spese o a gettoni di presenza.
5. La segreteria del Comitato ha sede a Catanzaro presso gli uffici del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie e si avvale del personale di ruolo della Giunta regionale.

Art. 6

(Comitato di Supporto)



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

1. E' istituito presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche della salute, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato di supporto delle attività inerenti l'assistenza e le misure adottate in materia di autismo e di sostegno alle famiglie di persone affette da sindrome autistica.
2. Il comitato ha il compito di:
 - a) Svolgere ruolo di indirizzo delle attività svolte dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente;
 - b) svolgere un ruolo di controllo sull'adeguatezza delle misure adottate per l'assistenza ai soggetti affetti da sindrome autistica e alle loro famiglie;
 - c) promuovere delle richieste o delle iniziative su nuove tecniche o nuove soluzioni terapeutiche.

Art. 7

(Composizione del Comitato di Supporto)

1. Il comitato di supporto è costituito da:
 - a) un rappresentante per ogni associazione di familiari di persone con sindrome autistica regolarmente riconosciuta;
 - b) un rappresentante per ogni associazione che si occupi di materie inerenti all'autismo scelto in relazione al riconoscimento e alla maggiore rappresentatività sul territorio regionale;
2. I componenti del Comitato di Supporto sono selezionati da una commissione costituita dai dirigenti del dipartimento delle politiche sociali, sulla base di titoli e di esperienze maturate in materia di autismo, e hanno il compito di coadiuvare il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4.



Consiglio Regionale della Calabria

Il Consigliere

Filippo Pietropaolo

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e per le annualità 2021 e 2022, si provvede nell'ambito delle risorse stanziare alla Missione 12, Programma 1207 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvederà nei limiti consentite dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Il consigliere regionale

Filippo Pietropaolo